



CIRCOLARE N. 27

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO II

Allegati: 1

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazioni centrali dello Stato
Uffici Centrali del Bilancio presso le
Amministrazioni centrali dello Stato
Amministrazioni autonome dello Stato
Ragionerie Territoriali dello Stato
Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio
Tesoreria dello Stato
Agenzia Interregionale per il fiume Po
Corte dei Conti-Sezioni Regionali
Avvocatura Generale dello Stato
Avvocature Distrettuali dello Stato
Uffici territoriali del Governo
Dipartimento delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate-Riscossione
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
Poste Italiane S.p.A.
e p.c.
Corte dei Conti-Sezioni Riunite in Sede di Controllo
Commissari o Rappresentanti del Governo per le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano
Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano
Associazione Bancaria Italiana

OGGETTO: Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2021, in attuazione delle
vigenti disposizioni in materia contabile.

Al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti

alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2021, la presente circolare fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1.

In particolare, tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 9, del D.L. n. 34/2020

L'articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, richiamato anche dai successivi provvedimenti di urgenza emanati per il contrasto all'emergenza da Covid-19, ha previsto, al comma 9, che, qualora dopo l'applicazione del comma 8 del medesimo articolo, "residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

Al riguardo si ricorda che per tali versamenti è stato individuato il Capitolo di capo 10 n. 3330 al quale, come anche citato nella circolare RGS n. 25/2020, le somme non utilizzate per le finalità previste dalle relative norme dovranno essere versate anche nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Si ricorda che tali disposizioni si applicano anche alle somme impegnate a favore dei funzionari delegati, a valere su risorse provenienti dai provvedimenti in parola connessi all'emergenza da Covid-19, e non utilizzate dagli stessi funzionari delegati entro il 15 dicembre 2020. In attuazione di queste disposizioni si richiama l'attenzione sul fatto che, per la chiusura dell'esercizio finanziario 2021, le predette somme non utilizzate a valere sugli impegni di spesa delegata assunti nel 2020 ed accertati a residuo sui capitoli di parte corrente relativi alle spese sopra citate, devono essere versate dai funzionari delegati, tempestivamente e comunque non oltre il 13 dicembre 2021, emettendo un ordinativo su OA.

Analogamente devono essere versate in entrata con la medesima tempistica anche

eventuali somme rese disponibili alle amministrazioni centrali a seguito di operazioni di disimpegno dei funzionari delegati, sempre con riferimento alle risorse provenienti dai citati provvedimenti connessi all'emergenza da Covid-19.

Si ricorda, poi, che limitatamente agli interventi finanziati con risorse di conto capitale stanziato con provvedimenti di urgenza emanati nel corso dell'esercizio 2020 per il contrasto all'emergenza Covid, non ha trovato applicazione, ai sensi del disposto di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 137/2020, l'obbligo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il termine del 20 dicembre 2020 previsto dal citato comma 9 dell'art. 265 del DL 34/2020, nonché la disciplina sperimentale che prolunga di un ulteriore esercizio il mantenimento in bilancio per effetto della disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 32 del 2019. Tali somme devono, quindi, considerarsi economie, qualora non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario 2021.

Entrate

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza, modelli 121 T, è gestita tramite i sistemi informativi Banca d'Italia e Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi del Decreto 11 dicembre 2013, n. 141 e delle Circolari MEF RGS n. 7 del 10 febbraio 2014 e n. 1 del 13 gennaio 2015.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2021, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 10 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalità S.I.E. ("Sistema Informativo Entrate") del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel "Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2021".

Spese

Anche nell'esercizio finanziario 2021, come nel corso dell'esercizio 2020, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l'adozione di misure straordinarie e l'appostazione in

bilancio dei relativi stanziamenti.

Pertanto, anche per l'esercizio finanziario 2021, in via straordinaria, al fine di consentire il massimo impiego delle risorse finanziarie, si confermano i termini già individuati per la chiusura dell'esercizio finanziario 2020 relativamente alle date entro cui possono essere emessi, validati e acquisiti dalle Tesorerie i titoli di pagamento. Come di consueto, nell'allegato alla presente circolare è riportato il dettaglio delle scadenze.

Conseguentemente anche la data di apertura della gestione del successivo esercizio finanziario è stata posticipata, per cui non sarà possibile emettere nel mese di dicembre ordini di pagare e ordini di accredito in conto esercizio finanziario 2022.

Qualora fosse necessaria l'emissione anticipata di eventuali titoli di spesa, si rammenta la procedura per pagamenti urgenti di cui all'art. 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria.

Le usuali operazioni saranno consentite sui sistemi informativi della gestione del bilancio a partire dal **7 gennaio 2022**.

Tutto ciò premesso, per la spesa delegata si confermano le indicazioni per la chiusura della relativa contabilità già dettate e ampiamente illustrate con circolare n. 28/2019 (Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2019, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile).

Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 34 comma 10 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" nel corso del corrente anno, con fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si è provveduto alla sistemazione contabile di tutte le partite iscritte nel conto sospeso "collettivi" sottoconto "Titoli in attesa di nuova imputazione" dell'Istituto a cui è affidato il

Servizio di Tesoreria.

Parimenti, si segnala la necessità di accelerare la sistemazione contabile delle ‘Anticipazioni di Tesoreria’ e dei ‘Pagamenti urgenti ex art. 159 IST’ tuttora scritturati al conto sospeso “collettivi” presso la Banca d’Italia. Tali titoli rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al “conto disponibilità” per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile l’imputazione al bilancio.

Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento-SOP, si segnala altresì che in base alla circolare 27 agosto 2014, n. 24/RGS, l’emissione di titoli di spesa per la regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all’emissione del SOP.

Si raccomanda alle competenti RTS l’esigenza di procedere - secondo le previsioni della Circolare RGS n. 31 dell’11/12/2019 - all’emissione delle disposizioni telematiche di svincolo dei depositi provvisori per i quali sono trascorsi i termini per l’incameramento all’Erario di cui all’art. 598 del regio decreto 21 maggio 1924, n. 827.

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l’utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell’esercizio di competenza.

Patrimonio

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”.

Per l’esercizio finanziario 2021, le contabilità continueranno ad essere rendicontate sulla base della **classificazione** dei conti SEC95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996).

Si ricorda che, per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione SEC95 integra e non sostituisce la classificazione per “categorie” dei beni dello Stato.

Per la **valutazione** degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all’art. 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l’appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all’art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica.

Si ricorda, tuttavia, che per le amministrazioni dello Stato è adottato in via sperimentale un sistema di contabilità economico-patrimoniale per il quale, a partire dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2021, occorre effettuare alcune operazioni (precisate nel prosieguo e nell’Allegato 1) ai fini della rendicontazione patrimoniale. Infatti la legge n. 196 del 31 dicembre 2009, così come modificata dalle disposizioni emanate per il completamento della riforma del Bilancio dello Stato, ha disposto l’adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato di:

- un sistema integrato di scritture contabili (o contabilità integrata) nell’ambito della gestione attraverso l’affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale alla preesistente contabilità finanziaria autorizzatoria (art. 38-bis, comma 1, legge n. 196 del 2009)¹;
- un piano dei conti integrato (art. 38-ter), costituito da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei conti delle Amministrazioni pubbliche non territoriali (DPR n. 132 del 2013), che è stato adottato con il [Decreto del Presidente della Repubblica \(DPR\) 12 novembre 2018, n. 140](#) (GU Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018) ed è stato recentemente **aggiornato**, per quanto riguarda i conti economici e patrimoniali, con il [Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 novembre 2020](#) (di seguito anche “DM del 13-11-2020”), pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021, il quale ha anche rivisto le aliquote di ammortamento².

L’adozione definitiva della contabilità integrata e del piano dei conti integrato è stata subordinata ad una sperimentazione triennale (Art. 38-sexies), disciplinata con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2019³, che ne ha disposto l’avvio a partire dall’esercizio 2019, con una attuazione per fasi successive (art. 1 del citato D.M.).

¹ Per maggior informazioni sull’adozione della contabilità integrata economico-patrimoniale nell’ambito del sistema InIt si rinvia alla [Circolare RGS del 19 marzo 2021 n. 9](#).

² Per maggiori dettagli sul piano dei conti si rinvia alla [Circolare RGS del 13 gennaio 2021 n. 1](#).

³ Pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 90 del 16 aprile 2019.

Per quanto concerne i **sistemi informativi**, la rendicontazione patrimoniale, come per i precedenti esercizi, sarà effettuata sull'area del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositamente dedicata al Sistema del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata alla raccolta, alla elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali e che le operazioni di chiusura delle contabilità 2021 saranno effettuate mediante i sistemi RGS attualmente in uso, nonché i sistemi gestionali propri delle amministrazioni.

Per i **beni immobili** dello Stato gestiti dall'Agenzia del Demanio, i dati vengono trasmessi telematicamente dalla stessa Agenzia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'applicativo denominato 'Inventario dei Beni immobili dello Stato' (IBIS) acquisisce, secondo scadenze prestabilite, i flussi trasmessi dall'Agenzia del demanio con specifico riguardo ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e ai beni immobili facenti parte del demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia stessa. I flussi contengono i dati relativi alle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili, che, dopo essere verificati e validati dagli uffici riscontranti, vengono acquisiti sia dal sistema SIPATR per l'elaborazione del Conto del patrimonio dello Stato per l'anno 2021 sia al sistema InIT.

In materia di sistemi informativi va ricordato che la Ragioneria generale dello Stato ha avviato il Programma InIt finalizzato a rendere disponibile alle amministrazioni pubbliche un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi contabili di tipo ERP (Enterprise Resource Planning), che sostituirà, in modo graduale e progressivo, i molteplici applicativi attualmente messi a disposizione⁴.

Si riportano di seguito i **principali elementi di novità** intervenuti nelle operazioni di chiusura delle contabilità per l'esercizio 2021 che discendono sia dall'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale sia dall'introduzione del nuovo sistema InIt:

- Per quel che attiene ai **beni mobili ed immobili**, nell'ambito del sistema integrato di contabilità economico-patrimoniale, in aggiunta alla classificazione dei beni per voce SEC 95, è prevista anche la nuova classificazione secondo le voci del nuovo Piano dei Conti Integrato adottato con il DM del 13-11-2020 nonché l'applicazione – ove prevista – delle aliquote di ammortamento aggiornate dal medesimo DM.

⁴Per maggiori dettagli sul Programma InIt si rimanda alla [Circolare RGS del 19 marzo 2021 n. 9](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/inIt/indegenerale_dello_Stato) e relativi allegati tecnici, nonché alla pagina web https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/inIt/indegenerale_dello_Stato.

- Per **i beni mobili**, si fa presente che:
 - ulteriori disposizioni, che impattano sulle operazioni di chiusura in parola, sia dal punto di vista della valutazione che da quello delle classificazioni, sono state di recente apportate dalle circolari:
 - RGS n. 20/2021 “Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2021”;
 - RGS n. 23/2021 “Classificazione e ammortamento dei beni mobili ai sensi del DM 13.11.2020 per l’esercizio 2021: Istruzioni per i consegnatari in relazione al previsto rilascio delle funzioni del nuovo sistema InIt dedicate alla gestione dei beni mobili”.
 - la rendicontazione dell’esercizio 2021 viene effettuata mediante i sistemi attualmente in uso. Il nuovo sistema integrato InIt, per la parte relativa ai beni mobili, entrerà in uso a partire dall’esercizio 2022; indicazioni operative saranno fornite con successiva circolare. Per gli utenti dei sistemi GECO e PIGRECO, l’applicazione della voce del nuovo piano dei conti integrato e delle nuove aliquote di ammortamento di cui al DM del 13-11-2020 sarà supportata da apposite funzionalità. Si rinvia comunque alla menzionata circolare RGS n. 23/2021.
- Per **i beni immobili** si segnala che nel corso del 2021, nell’ambito del piano di sviluppo del citato programma InIt della Ragioneria Generale dello Stato, sono state implementate alcune innovazioni al flusso dei dati inviati dall’Agenzia del Demanio e alcune nuove funzionalità operative sul sistema informativo IBIS (Inventario beni immobili dello Stato). In particolare:
 - è stato aggiornato il “file guida” con l’integrazione del campo informativo relativo alla voce patrimoniale di V livello del nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al citato D.M. del 13-11-2020;
 - è stato introdotto un nuovo file sussidiario contenente l’identificazione degli eventi contabili (causali) che caratterizzano le variazioni di valore dei Beni Immobili (es.: Rivalutazione, Svalutazione, Rettifiche Contabili, Acquisto, Nuova Realizzazione, Esproprio, Vendita, ...);
 - è stato aggiornato il sistema IBIS al fine di includere tutte le funzionalità operative necessarie per validare gli eventi contabili relativi ai Beni Immobili trasmessi dall’Agenzia del Demanio e consentire la trasmissione in automatico dei valori delle variazioni, con il relativo corredo informativo, sia al sistema del conto del patrimonio

ALLEGATO N. 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITA'

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ISTRUZIONI OPERATIVE¹ E *CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI*

¹ Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

Le date effettive riportate nella presente circolare costituiscono le scadenze effettive fissate in corrispondenza di giorni lavorativi entro cui terminare le operazioni indicate.

Le scadenze fissate da norme e regolamenti sono comunque esposte, per memoria, in nota a piè di pagina.

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio **entro l'11 gennaio 2022** agli U.C.B. presso le varie Amministrazioni dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E) e dal Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.) - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con Circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con Circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il Capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie Fiscali e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (R.T.S.).

Le stesse R.T.S., alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa sia nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella Circolare della R.G.S. n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate agli Uffici Centrali del Bilancio (U.C.B.) competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli U.C.B. e dalle R.T.S., secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della R.G.S. - I.G.I.T. Pertanto, i predetti Uffici dovranno effettuare le prenotazioni, esclusivamente tramite il S.I.E. **entro il termine improrogabile del 31 marzo 2022.**²

² Si ricorda, per memoria, che l'art. 62, comma 4, del Decreto MEF 29/05/2007 – Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, di seguito I.S.T. – stabilisce che "le rettifiche sono prenotate dagli Uffici di Ragioneria nel SIE fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione del documento di entrata".

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Per tutte le variazioni prenotate fino a tutto il mese di marzo 2021 sarà cura delle Tesorerie eseguire le relative procedure **entro il termine improrogabile del 6 aprile 2022.**

Gli Uffici che hanno effettuato le prenotazioni ne verificano l'esito attraverso il S.I.E. e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione agli U.C.B..

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire gli ordini di pagare ai competenti U.C.B ed alle R.T.S. **entro e non oltre il 14 dicembre 2021**; unicamente per gli ordini di pagare relativi ai versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2021, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015³, tale termine è fissato **al giorno 16 dicembre 2021**.

Si raccomanda comunque di non procedere all'invio massiccio di tale tipologia di ordini di pagare nel giorno della scadenza stabilita dalla normativa, in modo da non compromettere l'attività di controllo degli uffici a ciò deputati.

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 9, del D.L. n. 34/2020, le somme ricevute dai funzionari delegati, a valere su impegni di spesa delegata disposti a seguito dei provvedimenti di emergenza per il contrasto all'emergenza Covid-19 e conseguenti a decreti di variazione di bilancio disposti nel corso dell'esercizio finanziario 2020, e non utilizzate dagli stessi funzionari delegati entro il 15 dicembre 2020, devono essere versate in entrata non oltre il 13 dicembre 2021, emettendo un ordinativo su OA per il versamento al capitolo n. 3330 capo X dello stato di previsione dell'Entrata.

Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno validare i mandati informatici **fino al 29 dicembre 2021**.⁴

Il 29 dicembre 2021 è anche il termine entro il quale l'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2021.

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilità speciale e gli eventuali ordini di accreditamento di 32 bis C.G. **entro il termine del 17 dicembre 2021**.

³ Si ricorda, per memoria, che l'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 stabilisce che il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile.

⁴ Si ricorda, per memoria, che l'art. 194, comma 4, I.S.T. stabilisce che tale data è fissata al 21 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora sia non lavorativo per le Tesorerie

Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alle Tesorerie **entro il termine del 21 dicembre 2021**.

Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria, emessi sia su impegni di spesa delegata che su impegni assunti precedentemente al 2019, superati i controlli automatici, saranno acquisiti sul sistema Spese per il successivo invio in Banca d'Italia, essendo venuto meno il controllo preventivo degli U.C.B. e delle R.T.S. Pertanto le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di firmare digitalmente detti ordini di accreditamento **entro e non oltre il 17 dicembre 2021**. Tale data corrisponde al termine per l'invio degli ordini di accreditamento alle Tesorerie.

Si fa presente che **entro la data ultima del 29 dicembre 2021** potranno essere firmati digitalmente dalle Amministrazioni:

- a) gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria;
- b) gli ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali.

Il 29 dicembre 2021 è anche il termine entro il quale l'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i predetti titoli, emessi in conto dell'esercizio 2021.

Per quanto riguarda i buoni di prelevamento informatici per i quali risulti l'estinzione all'atto dell'inserimento nel circuito di pagamento indicato, si raccomanda, con ogni sollecitudine, la cura dell'effettiva riscossione che deve comunque avvenire **non oltre il 31 dicembre 2021**.

C) Crediti certificati

Le Amministrazioni che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 (Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali) hanno rilasciato certificazioni con scadenza di pagamento nel mese di dicembre 2021 o nei primi giorni del mese di gennaio 2022, dovranno provvedere alla emissione dei titoli di spesa nel rispetto delle scadenze stabilite per l'inoltro alla Tesoreria dello Stato nei precedenti punti A) e B), al fine di assicurare che il pagamento sia effettuato entro la fine del mese di dicembre.

D) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra i propri uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonché per l'espletamento delle attività ad essi decentrate dagli Uffici centrali, così come dispone l'art. 34-quater della legge n. 196/2009, **non oltre il termine del 26 novembre 2021**.

Gli Uffici periferici, assegnatari delle risorse, provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'art. 34 della legge n. 196/2009, all'ordinazione delle spese **entro i termini di cui al precedente punto A)** e, qualora ne ravvisino la necessità, emettono ordini di

accreditamento in favore dei funzionari delegati **entro i termini di cui al precedente punto B).**

E) Speciale ordine di pagamento informatico (SOP)

La circolare RGS n. 24 del 4 agosto 2015, emanata in attuazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2015, ha stabilito che, a partire dal primo settembre 2015, gli speciali ordini di pagamento saranno inviati alle Ragionerie Territoriali dello Stato o agli Uffici Centrali di Bilancio competenti e, successivamente, alla Banca d'Italia, soltanto per via telematica mediante evidenze informatiche firmate digitalmente.

Pertanto, le Amministrazioni emittenti avranno cura di far pervenire gli speciali ordini di pagamento informatici ai competenti U.C.B ed alle R.T.S entro e **non oltre il 17 dicembre.**

Gli UCB e le RTS potranno firmare digitalmente gli speciali ordini di pagamento fino **al 29 dicembre 2021.**

La Banca d'Italia accetterà i SOP fino alla data ultima del **29 dicembre 2021.**

F) Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati entro il 31 dicembre 2021.

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 96 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato (I.S.T.), che introduce un termine al permanere delle risorse relative ai pagamenti disposti tramite mandato informatico e non andati a buon fine, sul conto di tesoreria 20353, intestato a IGEPa, cui è affidato il rinnovo dei relativi pagamenti. In particolare il comma 2-bis stabilisce che le somme restano depositate sul conto 20353 fino alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo stesso conto; trascorso detto termine, IGEPa provvede al versamento all'entrata del bilancio statale delle risorse riferite ai pagamenti non rinnovati.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2020, pertanto, gli U.C.B. e le R.T.S. competenti dovranno inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile per poter essere effettuato **entro il 31 dicembre 2021**, tenuto conto che successivamente le risorse relative ai pagamenti non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

Analogo termine è stato introdotto dal comma 5-bis del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010 per le somme giacenti sulle contabilità speciali 5652 intestate alle RTS aventi sede nei capoluoghi di regione, relative a pagamenti disposti con ordinativi e buoni telematici su ordini di accreditamento e non andati a buon fine. I funzionari delegati interessati, pertanto, dovranno inviare alla competente R.T.S. la richiesta di rinnovo del pagamento entro lo stesso termine sopra indicato, in quanto dopo il 31 dicembre 2021 le somme relative a pagamenti del 2020 non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

L'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015 ha previsto la stessa scadenza anche per i SOP informatici non andati a buon fine, le cui risorse sono affluite sul conto 20353.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2020, i competenti uffici di controllo dovranno quindi inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile affinché questo possa essere effettuato **entro il 31 dicembre 2021**; ciò tenuto conto del fatto che, successivamente a tale data, le risorse saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato nel caso in cui i pagamenti siano stati disposti dalle Amministrazioni statali e sul conto corrente intestato all'amministrazione autonoma qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione degli ordini di accreditamento.

Con riferimento alla spesa delegata, in fase di chiusura si effettua l'operazione di riduzione degli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio concluso all'importo effettivamente utilizzato dai funzionari delegati, anche nel caso di ordini di accreditamento rimasti totalmente inutilizzati.

Si raccomanda ai funzionari delegati di contabilità ordinaria di effettuare il completamento delle proprie scritture contabili, avendo cura di acquisire gli eventuali pagamenti rendicontati con flusso informatico dalla Banca d'Italia che non corrispondono ai propri titoli telematici, come accade, ad esempio, per i titoli sostitutivi di ordinativi su ordini di accreditamento emessi dalle Tesorerie in qualità di terzo pignorato nell'ambito di procedure esecutive contro le amministrazioni.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 14 del D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 e dal comma 2-bis dell'art. 34 della legge n. 196/2009.

In proposito si precisa:

- a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti **entro il 25 gennaio 2022⁵**;
- b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2021⁶, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata **entro il 31 marzo 2022⁷**, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

⁵ Si ricorda, per memoria, che l'art. 333, comma 2, del R.C.G.S. fissa il termine "entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto".

⁶ Si ricorda, per memoria, che l'art. 61, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, fissa tale termine al 31 dicembre.

⁷ Si ricorda, per memoria, che l'art. 61, comma 2, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, fissa tale termine al 31 marzo.

A tal proposito si ricorda che le ipotesi in cui è consentita la procedura di prelievo in contanti dei fondi da parte dei funzionari delegati sono quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 346 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione in chiusura delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2021, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente " *Termini di emissione dei titoli di spesa*".

Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione. Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Le operazioni di riduzione in chiusura degli ordini di accreditamento seguono la medesima modalità operativa sia con riferimento a quelli emessi a valere su impegni di spesa delegata che a quelli emessi su impegni assunti con la previgente disciplina. La differenza tra le due tipologie consiste nel fatto che, nella nuova disciplina, le somme impegnate ma non oggetto di ordine di accreditamento costituiscono economie di bilancio.

B) Trattamento in chiusura della quota non utilizzata degli ordini di accreditamento.

Il presente paragrafo tratta distintamente gli ordini di accreditamento assoggettati alla nuova disciplina della spesa delegata e quelli emessi a valere su impegni sottostanti alla precedente disciplina: ciò in quanto la riforma di tale modalità di spesa è intervenuta in misura significativa sul trattamento delle somme accreditate e non utilizzate dai funzionari delegati operato nella fase di chiusura dell'esercizio finanziario.

E' opportuno ricordare preliminarmente che, con l'articolo. 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, è stato abrogato l'art. 61-bis della legge di contabilità generale che consentiva, per la spesa in conto capitale e per taluni capitoli di spesa corrente espressamente indicati nella circolare di chiusura, il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento non interamente estinti. Tale facoltà non trova dunque più applicazione.

Con la medesima disposizione è stato altresì abrogato il comma 2 dell'articolo 59-bis della legge di contabilità generale in base al quale i funzionari delegati erano tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali rimanenze di importi non utilizzabili non superiori a euro 5,16 accertate sui singoli ordini di accreditamento.

B1) Trattamento della quota non utilizzata degli ordini di accreditamento emessi a valere su impegni di spesa delegata.

Con riferimento alla chiusura dell'esercizio, l'articolo 34, comma 2-bis della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n.196), che introduce la nuova

disciplina della spesa delegata, prevede che le somme impegnate a cui non corrispondono OA costituiscano economie di bilancio. Pertanto, in tale fase, l'importo dell'impegno di spesa delegata è automaticamente ridotto a quello effettivamente accreditato ai funzionari delegati, generando così le economie sopra descritte.

La quota non utilizzata degli ordini di accreditamento⁸, ove non siano decorsi i termini di conservazione, dà origine a residui di spesa delegata, previa riduzione dell'OA all'importo pagato.

Si ricorda che sarà possibile emettere OA a valere su residui di spesa delegata in favore di qualsiasi funzionario delegato della rete e non solo di quello che ha generato il residuo stesso.

La modalità con cui l'amministrazione è posta nelle condizioni di determinare l'importo accreditabile a ciascun funzionario delegato, rispetto ai residui di spesa delegata, deriva dalla comunicazione dei funzionari delegati dei propri fabbisogni finanziari, costituiti in questo caso dalle obbligazioni che presentano il requisito dell'esigibilità in un esercizio precedente (come definito al paragrafo 4 della circolare RGS n. 24 del 2019), mediante la compilazione di un apposito programma di spesa, da effettuarsi utilizzando una funzionalità del sistema SICOGE.

Sulla base dei programmi di spesa dei funzionari delegati e delle proprie autonome valutazioni, l'amministrazione provvederà ad individuare le somme effettivamente accreditabili in conto residui ai funzionari delegati e quelle eventualmente non necessarie e, quindi, da eliminare dalle scritture contabili mediante corrispondente riduzione dell'impegno in conto dell'esercizio finanziario in chiusura (anche se effettuata oltre Data Chiusura Scritture), anche in vista della predisposizione dei decreti di accertamento dei residui (DAR).

Proprio in considerazione della necessità di rendere disponibili all'amministrazione informazioni da utilizzare in tempo utile per la predisposizione dei DAR, si invitano i funzionari delegati a provvedere **entro il 31 gennaio 2022** all'invio/validazione del programma di spesa in conto residui. Il programma di spesa sarà poi aggiornabile in fase di gestione, e quindi anche oltre tale data, per adeguarlo all'effettivo fabbisogno finanziario e fornire all'ordinatore primario di spesa le informazioni necessarie ad un eventuale rimodulazione degli OA in conto residui tra i diversi funzionari delegati o a una riduzione degli stessi. Resta fermo quanto già indicato più diffusamente nelle circolari 21/2018 e 24/2019, in merito alla possibilità per l'amministrazione di discostarsi dai programmi di spesa in fase di determinazione degli importi da accreditare ai funzionari delegati (ivi inclusi quelli che non avessero provveduto nei tempi richiesti all'invio dei programmi stessi).

B2) Trattamento della quota non utilizzata degli ordini di accreditamento emessi a valere su impegni assunti in base alla previgente disciplina

In questo paragrafo si dà conto delle seguenti fattispecie non ricadenti nella nuova disciplina della spesa delegata, dettagliatamente elencate in circolare:

⁸ Giova ricordare che tale quota è calcolata sulla base della rendicontazione della Banca d'Italia, che include anche i titoli non emessi dal funzionario delegato (si veda la lettera A) del presente paragrafo).

1. impegni assunti prima del 2019 estinguibili mediante emissione di OA per i quali sono accertati residui in quanto non ancora decorsi i termini di conservazione degli stessi;
2. impegni registrati negli anni fino all'esercizio finanziario 2018 che recano in allegato clausole relative ad esercizi successivi.

Delle operazioni per la sistemazione degli ordinativi e buoni pregressi scritturati in conto sospeso collettivi in attesa di nuova imputazione si dà conto nella successiva lettera C) del presente paragrafo.

Entro il 31 gennaio 2022, con riferimento agli ordini di accreditamento che presentino una disponibilità residua al 31 dicembre 2021, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli U.C.B. e alle R.T.S. che hanno effettuato il controllo preventivo sugli impegni di cui ai punti 1 e 2 gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate. Tali elenchi devono essere compilati distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento per la successiva emissione di appositi Ordini di accreditamento in conto residui.

Pertanto i funzionari delegati, dopo aver allineato i propri pagamenti a quelli rendicontati con il flusso informatico della Banca d'Italia, al fine di aggiornare le proprie scritture contabili così come indicato nella lettera A) del presente paragrafo, provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G., nel modo che segue:

- per le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2021, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, deve essere compilato un modello 62 C.G. indicando l'importo totale quale risultato della loro sommatoria. Tali modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2021 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; inoltre devono essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
- per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti deve essere compilato un distinto modello 62 C.G. sempre nei limiti dell'importo di riduzione degli ordini di accreditamento, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera E).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potrà, in via del tutto eccezionale, essere indicato globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Le Amministrazioni avranno cura di effettuare con le informazioni ricevute l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine massimo dell'11 febbraio 2022**.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine dell'11 febbraio 2022 dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli U.C.B. e le R.T.S. non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale, se pervenuti in formato cartaceo, risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1. se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2. distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

C) Sistemazione degli ordinativi e buoni pregressi scritturati al conto sospeso collettivi in attesa di nuova imputazione

Considerato che ai sensi dell'art. 34 comma 10 della legge 137 del 28 ottobre 2020, nel corso del corrente esercizio finanziario si è provveduto alla sistemazione contabile, con fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di tutte le partite iscritte nel conto sospeso collettivi in attesa di nuova imputazione, le Tesorerie non invieranno più copia dei modelli 32-bis C.G. relativi a buoni e ordinativi su O/A scritturati nel conto sospeso collettivi in attesa di nuova imputazione in quanto non più esistenti alla fine dell'esercizio in corso.

Si fa presente che qualora dovessero essere presentati per il rimborso da Poste Italiane S.p.A. ordinativi e buoni perenti pagati in tempo utile⁹, le Tesorerie provvederanno a scritturarli al conto sospeso collettivi predisponendo manualmente un elenco in duplice esemplare con l'indicazione "mod. 32-bis C.G." da inviare al Funzionario delegato interessato e alla RTS.

D) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente – dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri

⁹ Si tratta di titoli cartacei emessi fino a dicembre 2015 e pagati entro l'esercizio 2016, non ancora presentati per il rimborso da Poste italiane S.p.a. alle Tesorerie provinciali dello Stato.

assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 2021, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2022. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici Scolastici Regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

E) Quietanze di fondo somministrato

Le quietanze di fondo somministrato per la sistemazione dei pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Autonome possono essere emesse **fino alla data del 10 dicembre** dell'anno corrente.

F) Pagamenti e incassi esteri

Le circolari RGS n. 33 dell'11.12.2018 e n. 11 dell'11.4.2019 forniscono le indicazioni operative per disporre pagamenti all'estero da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato mediante emissione di titoli di spesa.

In relazione a talune criticità connesse alla mancata adesione di alcuni istituti bancari al circuito SEPA, al fine di garantire la corretta e tempestiva finalizzazione dei pagamenti, con particolare riguardo a quelli concernenti le rate di mutuo in scadenza entro l'esercizio, si invitano le amministrazioni a verificare presso le banche destinatarie se le stesse aderiscano o meno al circuito SEPA ovvero al circuito all'ingrosso Target2. In ragione delle possibili difficoltà di individuare il circuito di adesione, prima di compilare il titolo di spesa, le amministrazioni interessate potranno acquisire ogni utile informazione (modalità di esecuzione del pagamento, raggiungibilità dell'IBAN di destinazione, ecc.) dalla Banca d'Italia (e-mail: TES.PROCEDURE@BANCADITALIA.IT), al fine di evitare l'errato indirizzamento del pagamento e garantire il buon esito dell'operazione.

Con specifico riferimento ai pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in paesi non aderenti all'area SEPA - a fronte del titolo di spesa informatico da estinguere entro l'esercizio - l'amministrazione che dispone il pagamento dovrà inviare alla Banca d'Italia, **entro il 14 dicembre 2021**, il mod. OC831 contenente le informazioni che consentono la corretta finalizzazione del pagamento stesso. Per i modelli OC718 relativi a operazioni connesse ai crediti documentari, il limite per l'invio alla Banca d'Italia è fissato al 29 dicembre 2021 in linea con la scadenza del mandato informatico.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 giugno 2019 e la Circolare RGS n. 27 del 5 novembre 2019 disciplinano le modalità di esecuzione dei versamenti alla tesoreria statale provenienti dall'estero, sia dai paesi che appartengono all'Unione Europea, sia da paesi che non vi appartengono, destinati al bilancio dello Stato o a essere accreditati su conti aperti presso la tesoreria statale. Detti versamenti sono

effettuati ordinariamente in euro mediante lo strumento del bonifico, utilizzando i codici IBAN pubblicati sul sito Internet del Dipartimento della RGS.

Le amministrazioni beneficiarie dei versamenti dall'estero, qualora non vi abbiano già provveduto, provvederanno a fornire ai rispettivi versanti specifiche indicazioni circa gli IBAN da utilizzare relativi al capo/capitolo/articolo del bilancio dello Stato, ovvero al conto di tesoreria di destinazione.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

Entro l'11 febbraio 2022 le Tesorerie trasmettono ai funzionari delegati, per l'annullamento, gli eventuali ordinativi e buoni cartacei restituiti dagli uffici postali, emessi antecedentemente all'esercizio 2016 e perenti in quanto non pagati in tempo utile.

Le Tesorerie trasmettono, altresì, **entro il 15 aprile 2022**, all'Ufficio Riscontro e Parifica della Corte dei conti e/o alle sezioni regionali di controllo della Corte una copia dei mod. 34 C.G. relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Le R.T.S. in base alle competenze loro attribuite dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni, dovranno trasmettere **entro il 14 gennaio 2022** alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici Scolastici Regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2021.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al **31 dicembre 2021**, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette R.T.S. interessate ai pagamenti all'U.C.B. presso il Ministero dell'Interno.

Le R.T.S. dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 28 gennaio 2022**, agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2021 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali/Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale –

trasferimenti agli enti ed organismi interessati/Oneri comuni di parte corrente/ Dipartimento del Tesoro) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2021, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi U.C.B. deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Le R.T.S provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa nei casi di titoli presentati alle Tesorerie da parte degli Uffici postali per il rimborso - cfr. lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE" -.

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2021

Stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e le conseguenti misure adottate, al fine di rendere possibile la completa gestione delle somme stanziare con le tali misure, mediante il prolungamento, nel mese di dicembre 2021, dell'utilizzo delle procedure dei sistemi informativi all'uopo dedicate, non sarà possibile emettere nel medesimo mese ordini di pagare e ordini di accreditamento in conto esercizio 2022.

Qualora fosse necessaria l'emissione anticipata di eventuali titoli di spesa, si rammenta la procedura per pagamenti urgenti di cui all'art. 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria.

Le usuali operazioni saranno consentite sui sistemi informativi della gestione del bilancio a partire dal 7 gennaio 2022.

A) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei residuali pagamenti di debito pubblico non ancora dematerializzati (ad esempio buoni e mandati emessi dalla competente Direzione II del Dipartimento del Tesoro) si fa riferimento alla Circolare n. 1523 del 13 maggio 1981 con la quale l'allora Direzione generale del debito pubblico ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni Generali sui Servizi del Debito Pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".

Gli interessi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2022 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2022, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

B) Cedolino Unico

Liquidazione competenze accessorie

Le competenze accessorie, comunicate dai P.O.S. per la liquidazione nel corrente esercizio finanziario, potranno essere autorizzate dalle Ragionerie competenti sino al termine ultimo del 15 dicembre 2021. Tale termine garantisce il rispetto della data valuta dell'ultima emissione di accessorie entro le festività natalizie nonché la rendicontazione dei pagamenti in tempo utile per la chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2021.

Decorso il termine di cui sopra, gli elenchi di competenze accessorie ancora non autorizzati dalle Ragionerie saranno automaticamente respinti dal Sistema informativo per la gestione delle Spese.

Conseguentemente, si invitano le Amministrazioni cui la presente Circolare è diretta a voler trasmettere gli atti ai competenti Uffici di controllo in tempo utile tenuto conto dei termini previsti per l'espletamento dei dovuti riscontri amministrativi.

Piano di riparto

Decorso il predetto termine per l'autorizzazione delle competenze accessorie non sarà più consentita l'emissione e la registrazione di decreti di riparto a valere sull'esercizio corrente e i decreti di riparto all'esame degli U.C.B, ma non ancora registrati, saranno automaticamente restituiti alle Amministrazioni.

Il 16 dicembre 2021 il Sistema informativo per la gestione delle spese e il SICOGE automaticamente rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui Piani di riparto che alla data non risultino autorizzate. Ciò consentirà alle Amministrazioni di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2 - comma 3 del Decreto ministeriale 1° dicembre 2010.

Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine

Nel richiamare quanto illustrato nella Circolare n. 39 del 22 dicembre 2010 si rammenta che le Amministrazioni devono richiedere tempestivamente la riassegnazione ai pertinenti piani gestionali 50 dei capitoli di spesa di Cedolino Unico delle somme, relative ai pagamenti non andati a buon fine, affluite in entrata. Ciò al fine di consentire la corretta quantificazione al 31 dicembre degli stanziamenti dei piani gestionali 50, i quali devono essere non inferiori all'ammontare dei pagamenti imputati nell'anno ai medesimi piani gestionali e **l'appostazione dei medesimi stanziamenti con apposito decreto di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2021, in tempo utile per la corretta consuntivazione dell'esercizio medesimo.**

PERENZIONE E PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA

L'art. 34-bis della legge 196/2009, introdotto dall'art. 6 del D.LGS. 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge 31

dicembre 2009, n. 196" ai commi 2 e 4 disciplina i termini di conservazione dei residui propri, rispettivamente, delle spese correnti e delle spese in conto capitale.

In particolare per le spese correnti la disciplina prevede un termine di conservazione pari a due anni successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e per i residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche (categoria "4" delle spese del Bilancio dello Stato) il termine di conservazione è differito a tre anni.

Al termine del periodo di conservazione in bilancio i suddetti residui costituiscono economie di bilancio e il successivo passaggio al Conto del patrimonio, che non sarà, pertanto, più disposto in via automatica, avverrà solo in seguito all'attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, da svolgere a cura delle Amministrazioni competenti.

Con riferimento, invece, ai residui propri attinenti a spese in conto capitale il decreto-legge 18 aprile 2018, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, all'articolo 4-quater ha introdotto diverse disposizioni che incidono sulla gestione e sulle procedure contabili che riguardano le entrate e le spese del bilancio dello Stato; in particolare il comma 1 dispone, tra l'altro, che, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, i termini di cui al comma 4, primo periodo, dell'articolo 34-bis, sono prolungati di ulteriori tre esercizi. A tal proposito è stata emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la circolare n. 23 del 23/07/2019 che fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni volte ad escludere dubbi interpretativi sulle nuove normative.

Da ultimo per effetto dell'art. 15 comma 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 181, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" tale periodo sperimentale è stato prorogato fino all'esercizio finanziario 2022.

Rimangono comunque confermate le procedure automatiche per il passaggio al Conto del patrimonio degli impegni riferiti ai residui di conto capitale, al termine del periodo di conservazione in bilancio e che i residui propri di parte corrente e di conto capitale oggetto di perenzione potranno riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

La perenzione non opera, poi, nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli U.C.B. e le R.T.S. competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione in esito definitivo per poter essere prodotti in contabilità.

Per l'istituto della prescrizione si conferma il termine di prescrizione quinquennale delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni.

PATRIMONIO

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della Circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha introdotto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa Circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti, e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 dell'8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, n. 33 del 29 dicembre 2009, n. 18 del 22 maggio 2012, n. 3 del 18 febbraio 2016.

Da ultimo si rappresenta che gli articoli 38 bis e 38 ter della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, hanno rispettivamente disposto l'adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato di:

- un sistema integrato di scritture contabili (o contabilità integrata) che affianca a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla preesistente contabilità finanziaria autorizzatoria;
- un piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei conti delle Amministrazioni pubbliche non territoriali (DPR n. 132 del 2013), che è stato adottato con DPR 12 novembre 2018, n. 140 (GU Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018) ed è stato recentemente aggiornato, per quanto riguarda i conti economici e patrimoniali, con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021.

L'adozione definitiva della contabilità integrata e del piano dei conti integrato è stata subordinata ad una sperimentazione triennale (Art. 38-sexies), disciplinata con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, che ne ha disposto l'avvio a partire dall'esercizio 2019, con una attuazione per fasi successive.

Per tali finalità, per quel che attiene le operazioni preliminari alla chiusura delle contabilità 2021, sono state di recente emanate nuove disposizioni, con le seguenti circolari:

- RGS n. 20/2021 “Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2021”;
- RGS n. 23/2021 “Classificazione e ammortamento dei beni mobili ai sensi del DM 13.11.2020 per l’esercizio 2021: Istruzioni per i consegnatari in relazione al previsto rilascio delle funzioni del nuovo sistema InIt dedicate alla gestione dei beni mobili”.

In particolare, le Amministrazioni, in aggiunta alla classificazione dei beni per voce SEC 95, dovranno adottare la nuova classificazione secondo le voci del citato Piano dei Conti Integrato nonché, ove prevista, l’applicazione delle nuove aliquote di ammortamento aggiornate dal summenzionato DM del 13.11.2020. Per le istruzioni metodologiche, operative e contabili di supporto ai Consegantari nello svolgimento di tali attività si rinvia alle disposizioni impartite con le suddette circolari RGS n. 20 e n. 23 del 2021. Per gli utenti dei sistemi GECO e PIGRECO, l’applicazione della voce del nuovo piano dei conti integrato e delle nuove aliquote di ammortamento di cui al DM del 13-11-2020 sarà supportata da apposite funzionalità.

Ad ogni buon conto, si ricorda che la rendicontazione dell’esercizio 2021 continuerà ad essere resa mediante i sistemi attualmente in uso, mentre il nuovo sistema integrato InIt per la parte relativa ai beni mobili, entrerà in uso a partire dall’esercizio 2022; indicazioni operative, già fornite con la Circolare RGS n. 23/2021, saranno integrate con ulteriori circolari di prossima emanazione.

A. 1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili a loro carico) **entro il termine del 15 febbraio 2022**¹⁰, al competente ufficio riscontrante (U.C.B. o R.T.S.), ai sensi dell’art. 19, comma 2, del citato D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002.

Si ricorda che, i soli consegnatari fruitori del Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili (GECO), di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, sono esonerati dall’inviare ai competenti Uffici riscontranti i sopra menzionati modelli 98 C.G. e 130 PGS mentre, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, hanno comunque l’obbligo di trasmettere la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione, nonché l’apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell’ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.

Si evidenzia, inoltre, che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GECO, verranno trasferiti automaticamente al SIPATR, nel rispetto dei previsti termini. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l’altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici,

¹⁰ Si ricorda, per memoria, che l’art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

segnalando - in caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la conseguente trasmissione dei dati al SIPATR.

Si rappresenta che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino, distintamente per ciascun Ufficio, categoria e relativi codici SEC95:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2021;
- gli aumenti per nuovi acquisti. In tal caso andranno indicati i capitoli/pg di spesa su cui nell'anno 2021 sono stati effettuati i pagamenti in conto competenza ed in conto residui di provenienza esercizi precedenti;
- gli aumenti per beni ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente articolo utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento;
- le consistenze finali al 31 dicembre 2021.

In applicazione a quanto stabilito dall'articolo art. 36, comma 3, lettera b), della Legge 31 dicembre 2009, n.196, i consegnatari dovranno rilevare i punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale. In particolare, per i beni mobili acquistati o venduti, i consegnatari dovranno assumerli nella consistenza del patrimonio o scaricarli utilizzando le causali di movimentazione:

- a) "acquisti in c/competenza", "acquisti in c/residui" "vendite in c/competenza", "vendite in c/residui" nel caso in cui le relative variazioni contabili nella gestione della spesa e dell'entrata, siano imputate all'esercizio finanziario 2021;
- b) "sopravvenienze" e "insussistenze" nel caso in cui le movimentazioni patrimoniali si riferiscano ad acquisti o vendite che hanno generato variazioni contabili nella gestione di esercizi precedenti all'esercizio finanziario 2021.

Nel rispetto del disposto di cui sopra, s'impone, la necessità che gli Uffici dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato, per tutte le registrazioni riportate nella resa delle proprie contabilità aventi riflesso sulla concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, mettano a disposizione degli Uffici controllanti anche gli atti amministrativi che ne avvalorino la regolarità. Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo/articolo, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni.

Per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di scarico non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel SIPATR, fino a quando la situazione non sarà stata regolarizzata. A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata Circolare n. 30 dell'8 ottobre 2007.

Per gli utenti del sistema GECO il trasferimento dei beni avverrà con produzione automatica del relativo buono di carico (già Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (già Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici entro fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento.

Nel richiamare le disposizioni impartite con le circolari RGS n. 20 del 29/09/2021 e n. 23 del 25/10/2021, si sollecitano tutti i consegnatari che presentano nelle proprie contabilità beni aventi ancora le classificazioni provvisorie delle Categorie patrimoniali (cosiddette 'classificazioni residuali' codificate BA777777A- BA777777B- BA777777C- BA777777D- BA777777E e BA777777F) di provvedere alla loro ricodifica nell'ambito delle pertinenti classificazioni SEC 95. Tale attività, da concludere tassativamente entro il 31 dicembre 2021, si rende necessaria per rendere più significativo, anche ai fini dell'applicazione delle previste quote di ammortamento, il raccordo tra la classificazione SEC95 e le voci del nuovo Piano dei Conti integrato (PDCI) così come rappresentato nel "File di raccordo voci D.Lgs. 279/97SEC 95 vs voci del nuovo PDCI" allegato alla citata circolare RGS n. 23/2021.

Gli U.C.B. e le R.T.S. avranno cura di adottare opportune iniziative per il rispetto, da parte dei consegnatari, **del termine del 15 febbraio 2022**¹¹, al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel SIPATR entro e **non oltre il termine del 31 marzo 2022**.

Trascorsa tale data lo stesso SIPATR considererà «inadempienti» tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante è tenuto a seguire, in caso di ritardata o mancata resa della contabilità si rinvia alle istruzioni operative fornite con la Circolare n. 23 del 30 giugno 2009.

Infine si sollecitano le Ragionerie territoriali e gli Uffici centrali del bilancio ad operare una puntuale verifica ed aggiornamento dell'Anagrafe degli uffici consegnatari presente sull'applicativo Sipatr.

¹¹ Si ricorda, per memoria, che l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

A.2) Ulteriori disposizioni per le Amministrazioni e gli Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002

Le Amministrazioni e gli Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenuti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del medesimo regolamento a trasmettere il prospetto riassuntivo delle variazioni nella consistenza dei beni mobili **entro il termine del 15 febbraio 2022** al competente ufficio riscontrante, al fine di fornire tutti gli elementi necessari alla redazione del Conto Generale del Patrimonio, di cui all'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tuttavia, nelle more del superamento di talune difficoltà di carattere operativo da parte di alcune delle predette Amministrazioni, in relazione ai flussi di raccolta e di consolidamento delle informazioni dagli uffici periferici all'Amministrazione centrale, per il successivo inoltrare ai corrispondenti Uffici centrali del Bilancio, gli Uffici periferici delle Amministrazioni e degli Organismi in argomento, come per i trascorsi esercizi, possono continuare a trasmettere il prospetto riassuntivo delle variazioni in questione alle R.T.S. competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2021, in base alla circolare 22 maggio 2012 n. 18.

A.3) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalità di acquisizione del materiale stesso.

Secondo quanto già chiarito con la citata Circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtù delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo.

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti è fissato al **15 febbraio 2022**. Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto Generale del Patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GECO, gli uffici riscontranti possono visualizzare sul medesimo sistema anche le contabilità relative ai beni durevoli e di facile consumo.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali

B.1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche" statali.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo-etno-antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione, sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni scaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni scaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di

allegare alla contabilità la copia conforme all'originale dell'autorizzazione al discarico.

- E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri **entro il 10 gennaio 2022**, una volta riconosciute la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti U.C.B. **entro il 21 febbraio 2022** per consentire la successiva acquisizione al SIPATR **non oltre il 31 marzo 2022**.

B.2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "Beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta Circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente U.C.B. le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2021; qualora non si sia ancora provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilità dei beni immobili

C.1) Contabilità dei beni del patrimonio disponibile ed indisponibile nonché appartenenti al demanio storico artistico gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio.

Per quanto riguarda le contabilità dei beni immobili patrimoniali e del demanio storico artistico, gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio – si richiamano le disposizioni contenute nel provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della RGS - di concerto con l'Agenzia del Demanio n. 124834 del 29 dicembre 2011.

Si segnala che nel corso del 2021, nell'ambito del piano di sviluppo del citato programma InIt della Ragioneria Generale dello Stato, sono state implementate alcune innovazioni al flusso dei dati inviati dall'Agenzia del Demanio e alcune nuove funzionalità operative sul sistema informativo IBIS (Inventario beni immobili dello Stato). In particolare, mediante un nuovo provvedimento – in corso di perfezionamento al momento della stesura della presente circolare – che aggiorna il citato provvedimento n. 124834 del 29 dicembre 2011:

- è stato aggiornato il "file guida" con l'integrazione del campo informativo relativo alla voce patrimoniale di V livello del nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al

citato D.M. del 13-11-2020;

- è stato introdotto un nuovo file sussidiario contenente l'identificazione degli eventi contabili (causali) che caratterizzano le variazioni di valore dei Beni Immobili (es.: Rivalutazione, Svalutazione, Rettifiche Contabili, Acquisto, Nuova Realizzazione, Esproprio, Vendita, ...);
- è stato aggiornato il sistema IBIS al fine di includere tutte le funzionalità operative necessarie per validare gli eventi contabili relativi ai Beni Immobili trasmessi dall'Agenzia del Demanio e consentire la trasmissione in automatico dei valori delle variazioni, con il relativo corredo informativo, sia al sistema del conto del patrimonio SIPATR sia al sistema Inlt. Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alle nuove funzionalità consultabile dalla home page del sistema IBIS.

Per l'espletamento dei riscontri di competenza delle RTS si rinvia alle apposite istruzioni diramate con la circolare del 28 maggio 2012, n. 20/RGS. In merito a tale attività, si segnala che le voci di V livello del nuovo Piano dei Conti Integrato, presenti nel citato file guida sono state considerate "dati non essenziali" e pertanto, se pur obbligatorie, non precludono la validazione delle variazioni qualora le stesse dovessero risultare non congruenti.

Si elencano, di seguito, gli adempimenti amministrativo-contabili previsti per le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio nonché gli adempimenti per i competenti uffici riscontranti della RGS nell'ambito delle operazioni di chiusura dell'esercizio.

Adempimenti dell'Agenzia del Demanio

- **Entro il termine ultimo del 20 gennaio 2022**¹², le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, effettuano, oltre all'invio telematico dei dati concernenti le variazioni dei beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2021), anche l'invio del flusso dei dati sussidiari contenenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle comunicate con i "file guida" e concernenti tutti gli altri beni immobili vigenti alla predetta data di riferimento, al fine di consentire il completo allineamento delle basi informative dell'Agenzia del Demanio e quella della Ragioneria Generale dello Stato;
- **entro il 15 febbraio 2022**¹³, le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio trasmettono, tramite posta elettronica, alle RTS competenti, il riepilogo di eventuali rettifiche preventivamente condivise con le medesime RTS dopo il flusso di fine anno, nonché i rendiconti delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare per l'anno 2021 completi di un quadro riassuntivo delle scritture relative alle vendite (Mod.16). Ove ritenuto opportuno, le medesime Direzioni Regionali

¹² Si ricorda, per memoria, che la data è stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011.

¹³ Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 15 febbraio.

potranno corredare detti rendiconti di una nota esplicativa delle variazioni intervenute.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle RTS nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio, avuta notizia dai competenti agenti della riscossione dell’avvenuto introito, devono darne comunicazione alle RTS interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dagli agenti della riscossione senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l’ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l’agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

Adempimenti delle RTS e dell’UCB presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze

- **Entro il 31 gennaio 2022¹⁴** le RTS, con i flussi periodici di dati, gestiti tramite il sopramenzionato applicativo IBIS, definiscono e comunicano gli esiti dei riscontri eseguiti su tutte le variazioni ricevute da parte delle Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio e provvedono ad acquisire le causali di movimentazione patrimoniale correlate alle singole variazioni contabili dell’esercizio finanziario 2021.
- **Entro il 31 marzo 2022** le RTS, tramite l’applicativo SIPATR, al fine di rendere coerenti le informazioni presenti sulla contabilità patrimoniale con quelle che si rilevano nei documenti a corredo delle variazioni contabili effettuate dall’Agenzia del demanio, provvedono ad un’ulteriore verifica delle varie causali imputate nella rilevazione 2021 e procedono all’eventuale rettifica.
- **Entro la data del 31 marzo 2022**, le RTS comunicano la fine delle proprie attività, mediante la funzione SIPATR denominata “*Comunicazione di fine attività*”. L’operazione di chiusura inibisce la successiva possibilità di modifica dei dati e, contestualmente, invia un messaggio automatico di posta elettronica all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- L’UCB presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, **entro il 7 aprile 2022**, termina i necessari riscontri per la produzione definitiva delle poste patrimoniali dei beni immobili. Nel corso di tale attività, qualora si dovesse manifestare la necessità di effettuare ulteriori modifiche alle informazioni patrimoniali, al fine di una più corretta rappresentazione delle stesse, l’UCB, mediante l’apposita funzione del SIPATR, riapre l’attività della RTS interessata, per le opportune correzioni (la riapertura sarà comunicata alla RTS mediante un messaggio automatico di posta elettronica). terminate le rettifiche richieste, la RTS dovrà eseguire nuovamente l’operazione di “*Comunicazione di fine attività*”. Ad ogni buon conto, si segnala che l’UCB ha la

¹⁴ Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall’Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 31 gennaio.

possibilità di monitorare ed eventualmente segnalare alle RTS, la corretta imputazione delle causali di movimentazione anche in fase di gestione, a seguito dell'attività di validazione, che le RTS effettuano sui dati ricevuti con i flussi periodici del sistema IBIS e contestuale rilevazione sulle scritture patrimoniali.

- I Direttori delle RTS, **tra l' 8 e il 12 aprile 2022**, renderanno disponibile all'UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria" attraverso la nuova funzione presente sul SIPATR "Firma ed invia il Prospetto definitivo situazione variazioni contabili". A tal fine, si ricorda che la suddetta funzione:
 - a) genera il prospetto ufficiale;
 - b) consente l'apposizione della firma digitale del Direttore¹⁵;
 - c) archivia il prospetto ufficiale in un'area del SIPATR appositamente predisposta e disponibile per la consultazione;
 - d) invia all'UCB un messaggio di posta elettronica certificata con cui si attesta che:

"Verificata la regolarità delle variazioni contabili effettuate, si rende disponibile la versione definitiva e firmata digitalmente del prospetto riepilogativo "Situazione delle variazioni contabili per provincia/categoria".

- **Entro la data del 15 aprile 2022**, le RTS continueranno ad inviare all'UCB-MEF (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica rqs.ucb.mef.uff2@mef.gov.it):
 - ✓ ogni elemento e dato necessario per giustificare la movimentazione della partita patrimoniale dei crediti denominata "Crediti per prezzo di beni venduti";
 - ✓ le eventuali note esplicative necessarie alle verifiche di competenza dell'UCB, ai fini della definitiva elaborazione e predisposizione delle poste patrimoniali.

C.2) Capitalizzazione degli oneri derivanti da lavori relativi a nuove costruzioni e da lavori di manutenzione straordinaria di immobili preesistenti effettuati dall'Amministrazione delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e dall'Amministrazione della Difesa.

Entro il 31 marzo 2022, le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.

Si rammenta che i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, basati su principi di carattere economico, sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 18 aprile 2002 ("Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione").

¹⁵ Si ricorda che si tratta di firma remota generata con OTP VASCO. Si invitano i Direttori che non sono ancora in possesso di tale firma a farne richiesta al competente Ispettorato.

È da precisare, in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e quelle del Ministero della Difesa o del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

C.3) Altri beni demaniali suscettibili di utilizzazione economica

Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto Generale del Patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, anche le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, **entro il 15 febbraio 2022**, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

26 novembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Termine ultimo per le Amministrazioni centrali per ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra i propri uffici periferici ai sensi del disposto di cui all'art. 34-quater della legge n. 196/2009.
10 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Termine ultimo per la richiesta di prelevamento dai conti di Tesoreria Centrale finalizzati all'emissione di quietanze di fondo somministrato per la sistemazione di pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Autonome.
13 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Data entro la quale le Amministrazioni potranno effettuare il versamento in entrata ai sensi dell'art. 265, comma 9, del D. L. n. 34/2020
14 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Termine ultimo per le Amministrazioni centrali e periferiche per far pervenire ai competenti U.C.B. e alle R.T.S. gli ordini di pagare – Termine entro il quale le Amministrazioni devono inviare alla Banca d'Italia il mod. OC831 qualora dispongono pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in paesi non aderenti all'area SEPA.
15 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Termine ultimo entro il quale le Ragionerie competenti autorizzano la liquidazione delle competenze accessorie comunicate dai P.O.S.
16 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Termine entro il quale il sistema informativo per la gestione delle spese e il SICOGE rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui piani di riparto che non risultano autorizzate alla stessa data. – Termine ultimo per i versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre
17 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli speciali ordini di pagamento informatici ai competenti U.C.B. e alle R.T.S. – Termine ultimo per le Amministrazioni centrali e periferiche per far pervenire ai competenti U.C.B. e alle R.T.S. gli ordini di accreditamento in contabilità speciale e gli eventuali

	<p>ordini di accreditamento di 32 bis CG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termine entro il quale le Amministrazioni potranno firmare digitalmente gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria per l'invio entro la stessa data alle Tesorerie.
21 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Termine entro il quale gli UCB e le RTS potranno inoltrare gli ordini di accreditamento in contabilità speciale
29 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per gli U.C.B. e le R.T.S. per validare i mandati informatici - Data entro la quale i funzionari delegati di contabilità ordinaria e i titolari di contabilità speciali potranno firmare digitalmente i titoli di spesa. - Data entro la quale gli UCB e le RTS potranno firmare digitalmente gli Speciali Ordini di Pagamento informatico (SOP). - Data entro la quale saranno acquisiti dalla Banca d'Italia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i mandati informatici ✓ gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria; ✓ ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali; ✓ gli Speciali Ordini di Pagamento informatico (SOP). ✓ modelli OC718 per l'apertura e l'integrazione dei crediti documentari
31 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Data entro la quale i funzionari delegati devono curare la riscossione effettiva dei buoni di prelievo informatici esitati, emessi sugli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.
7 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Data di inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo per la gestione delle spese degli ordini di pagare in conto dell'esercizio 2022, da parte degli U.C.B. e delle R.T.S. competenti. - Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia degli ordini di accreditamento emessi dalle amministrazioni in conto dell'esercizio 2022.
10 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Termine per l'invio ai competenti uffici di MIBACT e MI dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) da parte degli Istituti ed uffici centrali e periferici.

11 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Termine per l'invio agli U.C.B. presso i vari Ministeri della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici riscontranti e delle Agenzie Fiscali.
14 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Termine entro il quale le RTS trasmettono alla Sezione Regionale della Corte dei conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali, e all'ufficio di controllo della Corte dei conti, per i capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, gli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.
20 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per l'invio telematico dei dati delle variazioni concernenti i beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2021), da parte dell'Agenzia del Demanio alla Ragioneria generale dello Stato.
25 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli U.C.B. nonché alle R.T.S. competenti, dei rendiconti delle aperture di credito.
28 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Termine per l'inoltro, da parte delle R.T.S. agli U.C.B. di copia dei modelli 63 C.G. relativi alle quote perente di spese fisse non riguardanti capitoli attinenti a stipendi
31 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Termine entro il quale le RTS: <ul style="list-style-type: none"> ✓ definiscono e comunicano alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio gli esiti dei riscontri eseguiti sulle variazioni concernenti i beni immobili nel corso dell'ultimo bimestre nonché su quelle dei mesi precedenti non ancora definite, effettuate dalle medesime Direzioni Regionali, ✓ acquisiscono tutte le causali di movimentazione patrimoniale correlate alle singole variazioni contabili; - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2020, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare. - Invio/validazione da parte dei funzionari delegati del programma di spesa in conto residui
11 febbraio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Termine per l'inoltro da parte delle Tesorerie ai funzionari delegati, per l'annullamento, degli ordinativi e buoni cartacei restituiti dagli uffici postali, emessi

	<p>antecedentemente all'esercizio 2016, e perenti in quanto non pagati in tempo utile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali modelli 62 C.G. inviate nel mese di gennaio.
<p>15 febbraio 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. ai competenti U.C.B. per gli uffici centrali, ed alle R.T.S. per gli uffici periferici. - Termine ultimo per l'invio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del DPR n. 254/2002, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili da parte dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonché da parte degli uffici dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato DPR n. 254/2002. - Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa. - Termine ultimo per la trasmissione da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio alle correlate Ragionerie Territoriali dello Stato del rendiconto delle variazioni inerenti ai beni immobili intervenute nell'esercizio finanziario concluso, del riepilogo delle eventuali rettifiche preventivamente condivise con le RTS, dopo l'invio del flusso telematico riferito alla situazione delle movimentazioni registrate al 31 dicembre 2020 e, relativamente ai soli beni immobili patrimoniali, del mod. 16, riassunto delle scritture delle vendite. - Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni Centrali, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.
<p>21 febbraio 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine per l'invio agli U.C.B. presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'istruzione, dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).

<p>31 marzo 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine entro il quale le Ragionerie Territoriali dello Stato, tramite il sistema SIPATR, completano le operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali relative ai beni immobili, previa la verifica delle causali di movimentazione e l'eventuale loro rettifica. - Termine entro il quale le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico. - Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati. - Termine ultimo per l'inserimento al SIPATR da parte degli uffici riscontranti dei dati delle variazioni della consistenza dei beni mobili e beni mobili demaniali, presentati dai consegnatari in forma cartacea. - Termine ultimo per l'approvazione da parte degli Uffici riscontranti delle contabilità afferenti ai beni mobili, al fine della successiva migrazione dei dati dal sistema GECO-PIGRECO al sistema SIPATR. - Termine entro il quale le Ragionerie Territoriali dello Stato comunicano la conclusione delle operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali attraverso l'apposita funzione dell'applicativo SIPATR denominata "Comunicazione di fine attività". - Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni di annullamento per rettifica o reimpiego delle quietanze di versamento, tramite S.I.E..
<p>2 aprile 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo entro il quale l'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze termina i riscontri per la produzione definitiva delle poste patrimoniali dei beni immobili
<p>6 aprile 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli U.C.B. e dalle R.T.S.
<p>7 aprile 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo entro il quale l'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze termina i riscontri per la produzione definitiva delle poste patrimoniali dei beni

	immobili
12 aprile 2022	<ul style="list-style-type: none">– Termine entro il quale i Direttori delle RTS rendono disponibile all'UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria"
15 aprile 2022	<ul style="list-style-type: none">– Termine ultimo entro il quale le RTS inviano all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze:– gli elementi necessari per giustificare le movimentazioni della partita patrimoniale "Crediti per prezzo di beni venduti";– le eventuali note esplicative necessarie alla elaborazione e predisposizione delle poste patrimoniali.– termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie all'Ufficio Riscontro e Parifica della Corte dei conti di una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero della Cultura)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle R.T.S.)

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie)

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso inerente ai beni immobili (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio).

Documento inoltrato alle Ragionerie Territoriali dello Stato, a norma dell'articolo 4, comma 10, lettera b), del Provvedimento di concerto.

Situazione variazioni contabili per provincia/categoria (a cura delle RTS).

Riepilogo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili dell'esercizio.

Mod. 94 C. G. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Inventario dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC' 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).

Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.

ABBREVIAZIONI

D.A.G.	- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
D.A.R.	- Decreto accertamento residui passivi
D.M.	- Decreto Ministeriale
D.P.R.	- Decreto del Presidente della Repubblica
GE.CO.	- Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili
IBIS	- Sistema informativo - Inventario beni immobili dello Stato -
I.G.B.	- Ispettorato Generale del Bilancio
I.G.F.	- Ispettorato Generale di Finanza
I.G.I.T	- Ispettorato Generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica
I.Ge.P.A.	- Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
I.S.T.	- Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato
PIGRECO	- Processo Integrato Gestione Regolamento Consegdatari
P.O.S.	- Punti Ordinanti della Spesa
R.D.	- Regio Decreto

R.E.M.S.	- Real Estate Management System (Sistema informativo dell’Agenzia del Demanio)
R.G.S.	- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
R.T.S.	- Ragioneria Territoriale dello Stato
S.E.C. 95	- Sistema Europeo dei Conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell’Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)
S.E.P.A.	- Single Euro Payments Area
S.I.E.	- Sistema Informativo Entrate
SICOGE	- Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
SIGMA – DAP	- Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile.
SIPATR	- Sistema informativo del Conto del Patrimonio
U.C.B.	- Ufficio Centrale del Bilancio

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC95"

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC95					
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv. 5	Descrizione
1 Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo.	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 Libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro.	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC95					Descrizione
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv. 5	
4 Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali.	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI
	BA	AA	AA	PA	BA	VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI
	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI
	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5 Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA
6 Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché altri mezzi idonei alla locazione ed al trasporto.	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 Altri beni non classificabili	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI